



## Il nuovo Codice Civile facile da comprendere

<b>PEGNO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le garanzie reali erano regolamentate anche nel vecchio codice civile, ma hanno subito numerose modifiche nel Nuovo Codice Civile (articoli 2343-2499);</li> <li>- Le garanzie reali sono: le ipoteche (immobiliari e mobiliari) e il pegno. Queste sono destinate a garantire l'adempimento di un obbligo patrimoniale; accanto ai privilegi, rappresentano cause di prelazione che consentono l'esecuzione di un obbligo.</li> </ul>
<p><b>Caratteri distintivi</b> Il pegno è un diritto reale di garanzia, mobiliare, accessorio e indivisibile. Corrisponde, nella maggior parte, alla vecchia regolamentazione del pegno con spossessamento.</p>
<p><b>Oggetto:</b> Il pegno può avere come <b>oggetto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- beni mobili corporali o</li> <li>- titoli negoziabili rilasciati sotto forma materializzata.</li> </ul>
<p><b>Costituzione del pegno</b> Il pegno si costituisce tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>consegna</b> del bene o del titolo al creditore;</li> <li>- <b>conservazione</b> del bene o del titolo dal creditore, con il consenso del debitore, per fungere da garanzia del credito;</li> <li>- <b>consegna</b> dei titoli nominativi o al portatore,</li> <li>- <b>girata</b> dei titoli all'ordine, per fungere da garanzia (indicazione sul retro del titolo del nome della persona incaricata a riscuotere il suo controvalore).</li> </ul>
<p><b>La pubblicità</b> del pegno per i beni mobili corporali si fa sia attraverso spossessamento del debitore, sia attraverso iscrizione del pegno nell'archivio. La pubblicità del pegno sulle somme di denaro si realizza soltanto attraverso il loro possesso. Il pegno sui titoli negoziabili è concluso mediante la sua consegna o, a seconda del caso, attraverso la girata dei titoli.</p>
<p><b>Estinzione del pegno</b> <b>Cause di estinzione comune con l'ipoteca mobiliare</b> (Art. 2494 comma 2)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) estinzione dell'obbligo principale tramite qualsiasi dei modi previsti dalla legge;</li> <li>b) inadempimento dell'evento dal quale dipende la nascita dell'obbligo garantito o adempimento dell'evento dal quale dipende la sua estinzione;</li> <li>c) inadempimento dell'evento dal quale dipende la nascita dell'ipoteca o adempimento dell'evento dal quale dipende la sua estinzione;</li> <li>d) acquisizione da parte del creditore del bene gravato;</li> <li>e) rinuncia espressa o tacita del creditore al pegno;</li> <li>f) in ogni altro caso previsto dalla legge.</li> </ol>

## Progetto „Arrivano i Codici !”

**Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.**

***Cause di estinzione specifiche:***

1. Scomparsa del bene
2. Perdita del possesso (Art. 2485). Per eccezione, nelle seguenti situazioni, benchè il creditore non detenga più il possesso, il pegno non si spegne se:
  - il creditore non è più in possesso del bene, malgrado la sua volontà, per colpa del fatto altrui;
  - il creditore ha consegnato temporaneamente il bene al debitore o ad un terzo per valutarlo, ripararlo, trasformarlo o migliorarlo;
  - il creditore ha consegnato il bene ad un altro creditore del debitore o nel quadro di una procedura di riscossione coattiva.

**Progetto „Arrivano i Codici !”**

**Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.**